

REPUBBLICA ITALIANA
Anno 79° - Numero 11
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
Palermo - Venerdì, 28 febbraio 2025
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ
Opin. di r.g., comma 200, art. 2,
L. n. 68/2006 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 246, 09141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074927-930 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074935-897
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 25 febbraio 2025, n. 6.
Disciplina delle strutture turistico-ricettive pag. 22

LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2025, N. 6: DISCIPLINA DELLE STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE

Posted on 4 Marzo 2025



Category: [Urbanistica e territorio](#)

Publicata sul [S.O. n.1 alla GURS n. 11 del 28 febbraio 2025](#), la **Legge regionale 25 febbraio 2025, n. 6** recante la "*Disciplina delle strutture turistico-ricettive*".

In particolare il Capo I all'art. 3 introduce una classificazione dettagliata delle strutture turistico-ricettive, distinguendole tra alberghiere, extralberghiere, ed altre strutture ove sono inserite la marina resort, gli alloggi nautici diffusi, i bed & breakfast, le dimore destinate in tutto o in parte a locazioni turistiche.

L'art. 5, rubricato "classificazioni" rinvia ad un Decreto dell'Assessorato Regionale per il Turismo, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere della competente Commissione dell'ARS, fissare i requisiti minimi obbligatori, i criteri per la classificazione, le caratteristiche tecniche e le specifiche modalità di esercizio delle strutture turistico-ricettive. La classificazione ha validità per un periodo di 5 anni.

Per le strutture turistico ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della legge per le quali siano state presentate istanze di finanziamento a valere sui fondi extraregionali si applicano i requisiti minimi obbligatori previsti nella normativa vigente alla data di presentazione delle istanze.

Tra le novità la semplificazione delle procedure di avvio delle attività, soggette a SCIA (art. 9) da presentarsi al SUAP del comune territorialmente competente, successivamente trasmessa al dipartimento regionale del Turismo, ad eccezione degli alloggi agrituristici e degli alloggi in aziende ittiche, dei marina resort, degli alloggi nautici diffusi, dei boat & breakfast e delle locazioni turistiche di carattere non imprenditoriale disciplinati rispettivamente dagli articoli 21,31, 32, 33 e 35.

Altra novità l'obbligo di esposizione del Codice identificativo nazionale (CIN) (Art. 13-ter D.L. 145/2023), all'esterno delle strutture turistico-ricettive, integrandolo direttamente nell'insegna o ponendolo nelle sue vicinanze nonché sui siti web e in tutte le forme di pubblicità delle strutture turistico-ricettive.

